



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PINEROLO  
SEZIONE LAVORO

340  
SENT.N. \_\_\_\_\_  
R.G.N. 306/07  
Cron.N. 419B  
Rep.N. 1/  
Data 11/05/07  
Dep. 20/05/07

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause civili riunite ed iscritte ai nn.  
304,305,306,307,308,310,316,317,318,327,328,329,330  
,331,332,333,334,335/2007 ~~311/07~~ del registro  
generale, promossa da:

*(omissis)*

, tutti elettivamente  
domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale  
adito e rappresentati e difesi in giudizio  
dall'avv.to *(omissis)*, in forza di procura in  
margine al ricorso.

Ricorrenti

**contro**

INPS, con sede in Roma, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore* ed elettivamente  
domiciliata in Pinerolo via Kennedy e rappresentata

e difesa dall'avv.to G. Morreale, in forza di procura generale alle liti del 18/01/94;

Convenuta

**Avente per oggetto: ripetizione dell'indebito.**

All'udienza dell'11/05/07 la causa veniva assegnata a decisione sulle seguenti

#### **CONCLUSIONI**

**Nell'interesse dei ricorrenti:** "... come da ricorso ..."

**Nell'interesse della convenuta:** "...come da comparsa di costituzione e risposta..."

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 05/02/07, Martino Gianfranco chiedeva che l'Istituto previdenziale convenuto venisse condannato a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 2381,24, maggiorata di interessi e rivalutazione, illegittimamente trattenuta dalle competenze di fine rapporto in conseguenza di una errata interpretazione normativa. Si costituiva l'INPS, contestando tutti gli avversari assunti e chiedendo il rigetto dell'istanza, stante l'infondatezza.

All'udienza dell'11/05/07, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, ritenuta la causa documentalmente istruita, invitava le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, che definiva dando lettura del dispositivo.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e, per l'effetto, deve essere accolto.

Innanzitutto, devono essere rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto,



giacché, quanto al difetto parziale di giurisdizione, l'art.5 c.p.c. stabilisce che quest'ultima si determina "con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della domanda", specificando *expressis verbis* l'irrilevanza dei mutamenti legislativi e fattuali, mentre, quanto alla prescrizione, stante, come si vedrà, la non attualità del danno, la domanda dei ricorrenti ha natura meramente accertativa.

Nel merito sono assolutamente condivisibili le osservazioni e le censure mosse dalla difesa dei ricorrenti, la quale, come si vedrà, avendo posto in luce le sostanziali differenze intercorrenti tra TFR dei dipendenti privati ed il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, ha fornito una interpretazione della norma di cui all'art.3 L.297/82 costituzionalmente orientata e rispettosa del principio di eguaglianza -invocato dalla difesa della convenuta- che impone di diversamente trattare situazioni ontologicamente diverse. Infatti:

- L'art.4 L.297/82, in particolare al comma 6, facendo esplicitamente salva "la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici", sottrae alle proprie statuizioni la suddetta materia, la quale, solo a seguito dell'entrata in vigore della L.335/95 e per i soggetti assunti successivamente al 1/1/96, viene equiparata al TFR;

- L'art. 59 comma 56 L.449/97 ha previsto la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti in trattamento di fine rapporto, stabilendo, con il successivo D.P.C.M. del 20/12/99 al personale assunto dopo il 1982 che abbia esercitato l'opzione de qua vengano applicate "le regole concessive e di computo di cui alla L.297/82";
- Il meccanismo di determinazione -le c.d. regole di computo- dei due istituti sono assai diversi, in quanto nel trattamento di fine servizio non vi è alcun aggancio alla retribuzione annuale né alcuna rivalutazione monetaria;
- L'art.3 L.297/82 ha espressamente previsto che il contributo aggiuntivo dello 0,3% e poi 0,5% dovesse essere detratto dal trattamento di fine rapporto, così come modificato in melius dalla stessa legge.

In conclusione, l'interpretazione letterale della norma, la sedes materiae delle previsioni del contributo aggiuntivo, la successiva evoluzione normativa e le differenze ontologiche tra i due trattamenti, quello privatistico e quello pubblicistico, fanno sì che i due istituti abbiano caratteristiche difformi e, come tali, difformemente devono essere considerati.

Deve, invece, come accennato essere respinta la domanda di condanna avanzata dai ricorrenti, in

quanto le trattenute, dichiarate illegittime, sono solo virtuali e non hanno ancora determinato alcun effettivo depauperamento patrimoniale ai lavoratori.

Vi sono giusti motivi, consistenti nel rigetto della domanda di condanna dei ricorrenti, per compensare le spese di lite nella misura di  $\frac{1}{4}$ , ponendo a carico del convenuto, stante la soccombenza nell'accertamento principale, dei restanti  $\frac{3}{4}$ , come liquidati i dispositivo.

PQM

Il Giudice monocratico presso il Tribunale di Pinerolo, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, ivi comprese tutte le preliminari sollevate dall'INPS;

in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità ed inefficacia della rivalsa contributiva disposta dall'INPS, trattenuta sull'ammontare del trattamento di quiescenza dei ricorrenti, prevista dall'art.3 L.297/82.

Dichiara tenuto e condanna l'INPS al pagamento in favore del ricorrente dei  $\frac{3}{4}$  delle spese di lite,  $\frac{3}{4}$  che liquida in euro 4.000,00 (di cui nulla per esposti e tutto per diritti ed onorari) oltre rimb.forf. Iva e CPA di legge.

Pinerolo, 11/05/07

IL GIUDICE

Dott. Giuseppe SALERNO

Depositato in Cancelleria

CCAT

22/05/07

Il Cancelliere  
L'OPERATORE GIUDIZIARIO  
(Laura BIANCHI)